CAMERA DEI DEPUTATI N. 2971-A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE **VICENTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 13 aprile 1961 *(Stampato n. 1211)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(COLOMBO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 19 aprile 1961

—

Sistemazione di spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-58 in eccedenza ai limiti dei relativi stanziamenti di bilancio

Presentata alla Presidenza il 23 novembre 1961

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nei passati esercizi finanziari sono rimaste scoperte alcune spese che il Ministero dell'industria e del commercio ha dovuto sostenere; particolarmente la spesa occorsa per il pagamento di fitto di locali, per la pubblicazione del volume *Le assicurazioni private in Italia*, alcune indennità di missione, gettoni di presenza, spese postali, telegrafiche e telefoniche.

Dovendosi provvedere al saldo delle dette somme è necessario prevedere una variazione di bilancio per la sistemazione di tali spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-58.

A tal fine è stato predisposto il disegno di legge in esame.

La Commissione Bilancio, nel corso del suo esame, ha peraltro rilevato come la pur

modesta maggiore spesa implicata dal disegno di legge è imputata a carico dell'articolo 2 del fondo globale 1959-60 (ove risulta in realtà iscritta la relativa posta). Poiché peraltro, in base alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, la utilizzazione degli stanziamenti iscritti sul fondo globale può avvenire al più tardi entro l'esercizio successivo a quello di iscrizione, la Commissione ha ritenuto necessario introdurre nell'articolo 2 del disegno di legge un emendamento che espressamente autorizzi di derogare la citata legge e di sanare pertanto legislativamente la deroga già avvenuta in via amministrativa (la legge n. 64 dispone infatti che alla scadenza dell'esercizio successivo a quello di iscrizione le somme non utilizzate in base a provvedimenti legislativi a quella data perfezionati, debbono essere senz'altro portate in economia e non è previsto un ulteriore indugio amministrativo nei relativi adempimenti e contabilizzazioni).

Tale sanatoria la Commissione ha ritenuto di raccomandare poiché il provvedimento in esame risulta presentato dal Governo al Parlamento sin dal 28 settembre 1960 e cioè con oltre otto mesi di anticipo rispetto alla data di utilizzo consentita dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; pertanto il ritardo nel perfezionamento legislativo del provvedimento non si può far risalire ad una ritardata iniziativa del Governo.

Per le suesposte considerazioni il vostro Relatore raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

VICENTINI. *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

È autorizzata, a carico del bilancio del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1959-60, la complessiva spesa di lire 21.180.000 per la sistemazione delle seguenti spese sostenute, negli anni finanziari dal 1953-54 al 1956-57, in eccedenza ai limiti dei rispettivi stanziamenti:

Spese per fitto di locali	L.	11.500.000
Spese postali, telegrafiche e telefoniche	»	5.200.000
Spese per il servizio degli automezzi	»	1.900.000
Spese per le missioni nel territorio nazionale effettuate nell'interesse del servizio delle miniere	»	725.000
Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato	»	650.000
Spese per i trasferimenti del personale del Corpo delle miniere	»	600.000
Spese per la stampa del volume « Le assicurazioni private in Italia »	»	300.000
Spese per missioni fatte dal personale del Corpo delle miniere per conto dell'Ispettorato delle assicurazioni private	»	165.000
Spese per gettoni di presenza ai membri della Commissione per l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti . .	»	95.000
Spese per missioni all'estero	»	45.000

ART. 2.

All'onere complessivo di lire 21.180.000 derivante dall'esecuzione della presente legge sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 722.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

All'onere di complessive lire 21.180.000 derivante dalla esecuzione della presente legge sarà fatto fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1959-60.

Identico.